



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MOGHERINI REBESANI, FLUVI, PISTELLI, FIANO, SERENI, RUGGHIA, VILLECCO CALIPARI, SARUBBI, ADINOLFI, BELLANOVA, BARETTA, BINETTI, BOBBA, BONIVER, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CARELLA, Marco CARRA, CAUSI, CENNI, CODURELLI, COLOMBO, CUPERLO, DAL MORO, DE PASQUALE, DE TORRE, D'INCECCO, FARINONE, FAVIA, GARAVINI, GATTI, GIACOMELLI, GIAMMANCO, GIANNI, GIOVANELLI, GIULIETTI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LENZI, LOLLI, LOSACCO, LOVELLI, LUCÀ, MARCHI, MARCHIGNOLI, Pierdomenico MARTINO, MAZZARELLA, MELANDRI, META, MOSELLA, MOTTA, OLIVERIO, PALAGIANO, PELUFFO, PES, PICIERNO, PIZZETTI, POMPILI, PORTA, RAMPI, RAZZI, RUBINATO, SAMPERI, SBROLLINI, SCALERA, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TORRISI, TOUADI, VELO e ZUCCHI

(V. Stampato Camera n. 5407)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati
il 18 dicembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 2012*

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto)

1. È vietato a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo, come definite dall'articolo 2.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «intermediari abilitati»: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, nonché gli intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le fondazioni bancarie e i fondi pensione;

b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario, quali la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2;

c) «mina antipersona»: ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoc-

caggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106;

d) «munizioni e submunizioni a grappolo»: ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 giugno 2011, n. 95.

Art. 3.

(Compiti della Banca d'Italia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia emana apposite direttive per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

2. Nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Banca d'Italia provvede a istituire l'elenco delle società di cui all'articolo 1 e a indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Art. 4.

(Verifiche)

1. Al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso le loro sedi.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a un milione di euro, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, che non osservano il divieto di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.